



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 123 del 16 MAR. 2017

OGGETTO: Definizione transattiva giudizio R.G. n. 2666/2016 – Tribunale di Marsala promosso dai sigg.ri BARBERA Pietro, BARBERA Elisanna e BARBERA Daniela contro il Comune di Castelvetrano e rinnovo contrattuale.

L'anno duemila diciasette il giorno sedici del mese di marzo in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CHIOFALO Vincenzo
SIGNORELLO Girolamo
FALCO Giovannella
LI CAUSI Nicola
ETIOPIA Giuseppa
NOTO Antonina Daniela

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
X	
	X
X	
X	
X	
	X
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

PREMESSO:

CHE con contratto di locazione Rep. n. 5172 del 30.06.1989, registrato in Castelvetro al n. 895, Serie I (agli atti di ufficio - sub A), il Comune di Castelvetro ha condotto in locazione l'immobile urbano, sito a Castelvetro, contrada Triscina, nella Via 1, annotato in catasto al Foglio n. 172, particella n. 257, in proprietà al sig. Barbera Salvatore, al fine di adibirlo dapprima a sede periferica del Corpo dei Vigili del Fuoco, e, successivamente, per l'allocatione di un "armadio" farmaceutico per il periodo dall'1.07.1989 al 30.06.1995;

CHE la Giunta Municipale, con propria Deliberazione n. 739 del 20.06.1995 (agli atti di ufficio - sub B), ha rinnovato il contratto di locazione sopradescritto per un ulteriore periodo di sei anni e, precisamente, dall'1.07.1995 al 30.06.2001 ;

CHE con successivo Provvedimento n. 90 del 3.09.2001 (agli atti di ufficio - sub C), il Dirigente del Settore Patrimonio e Provveditorato ha rinnovato la locazione dell'immobile in oggetto per un ulteriore periodo di sei anni e, precisamente dall'1.07.2001 al 30.06.2007;

CHE, con Deliberazione di G.M. n. 532 del 12 ottobre 2007 (agli atti di ufficio - sub D) detto contratto di locazione è stato rinnovato fino alla data del 24.10.2013;

CHE, pur in assenza di ulteriore rinnovo contrattuale, il Comune di Castelvetro ha continuato, alla scadenza del contratto di locazione, ad utilizzare l'immobile sopra menzionato, corrispondendo quanto dovuto fino alla data dell'1.01.2015, alle aventi causa del signor Barbera Salvatore, nelle more deceduto e precisamente ai signori: Barbera Pietro, Barbera Elisanna e Barbera Daniela, rimasti così creditori al 30/11/2016 della complessiva somma di € 9.008,34 (euronovemilaotto/34);

CHE, permanendo la morosità, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. (agli atti di ufficio - sub E), R.G. n. 2666/2016, notificato, in uno a provvedimento di fissazione di udienza, il 17 gennaio 2017, i locatori hanno chiesto al Tribunale di Marsala in via principale, oltre al rinnovo del contratto di locazione, la condanna della civica Amministrazione al pagamento di € 9.008,34 (euronovemilaotto/34), oltre interessi legali e moratori e, in subordine, nel caso di mancato rinnovo del contratto di locazione, la condanna del Comune di Castelvetro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per occupazione sine titulo, di un'indennità pari a € 10.810,00 (eurodiecimilaottocentodieci/00), comprensiva della mensilità relativa al dicembre 2016;

VISTA la relazione redatta dall'Ufficio Legale e Contenzione del Comune con nota prot. n. 357/leg. del 24.02.2017 (**All. 1**), nella quale si evidenzia l'opportunità di transigere la controversia mediante pagamento della somma di **euro 7.400,00 (eurosettemilaquattrocento/00)** a totale tacitazione di ogni pretesa avanzata da controparte, nonché alla stipula di un nuovo contratto di locazione, attesa la permanenza dell'interesse pubblico al mantenimento dell'"armadio" farmaceutico nella località di Triscina di Selinunte, si come più volte manifestato dall'Amministrazione;

VISTA la nota pec, acquisita al prot. n. 377/leg. del 2.03.2017 (**All. 2**), con la quale l'avv. Giovanni Lentini, procuratore ad litem dei signori Barbera Pietro, Barbera Elisanna e Barbera Daniela, ha manifestato la volontà dei propri assistiti a transigere l'insorta controversia, con rinuncia a parte delle pretese economiche e con abbandono del giudizio pendente R.G. 2666/2016;

CONSIDERATO utile e conveniente per l'A.C. definire bonariamente la vertenza, mediante pagamento, saldo e stralcio, della minore e complessiva somma di **€ 7.400,00**

(eurosettemilaquattrocento/00), già decurtata della somma pari alla riduzione del 15%, rispetto all'ammontare del canone attualmente corrisposto, sì come previsto dall'art. 24, co. 4, del D.L. n. 66/2014;

RILEVATO che occorre impegnare, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, l'importo complessivo lordo di € 7.400,00 (eurosettemilaquattrocento/00), quale importo residuo dovuto per le ragioni sopra già esposte, cui può farsi fronte con disponibilità allocate alla missione 1 - programma 11 - titolo 1 - macroaggregato 110 - del redigendo bilancio di previsione 2017;

CONSIDERATO, altresì utile ed indispensabile per l'Ente continuare a mantenere l'*armadio* farmaceutico nella località di Triscina di Selinunte, garantendo in siffatto modo l'indispensabile servizio pubblico anche in detta frazione, mediante il rinnovo del contratto di locazione dell'immobile in proprietà agli aventi causa del defunto Barbera Salvatore signori: Barbera Pietro, Barbera Elisanna e Barbera Daniela, con un canone annuo ammontante a complessive euro 3.995,00, in conformità a quanto previsto dall'art. 24, co. 4, del D.L. n. 66/2014 s.m.i.;

VISTO il parere tecnico attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 174/2012;

RICONOSCIUTA la necessità e opportunità del presente provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono di seguito ripetuti e trascritti

1) **ACCETTARE**, come accetta, la soluzione transattiva della vertenza in premessa indicata, mediante il pagamento della complessiva somma di € 7.400,00 (eurosettemilaquattrocento/00), a saldo e stralcio ed a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa economica, da corrispondere ai signori Barbera Pietro, Barbera Elisanna e Barbera Daniela a totale soddisfo della residuale pretesa creditoria, con la contestuale accettazione della rinuncia al giudizio R.G. n. 2666/2016 pendente dinanzi al Tribunale Civile di Marsala, che si intende abbandonato e transatto.

2) **IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, l'importo complessivo di € 7.400,00 (eurosettemilaquattrocento/00) alla missione 1 - programma 11 - titolo 1 - macroaggregato 110 - del redigendo bilancio di previsione 2017, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, nonché del D.P.C.M. del 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, agli interventi di cui al superiore punto 4), considerato che l'obbligazione è esigibile nel presente esercizio;

3) **INCARICARE** il Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria a predisporre, per le proprie competenze, gli atti necessari ad assicurare il corretto adempimento della obbligazione dovuta fino a totale tacitazione di ogni pretesa creditoria nascente dall'adozione del presente atto deliberativo, nonché alla predisposizione degli atti consequenziali al rinnovo del contratto di locazione dell'immobile già adibito ad "*armadio*" farmaceutico in proprietà ai signori Barbera Pietro nato a _____ CF: _____ Barbera Elisanna nata a _____ CF: _____
e Barbera Daniela nata a _____ CF: _____

4) **DISPORRE** che copia del presente atto deliberativo, dichiarato immediatamente esecutivo, in uno agli allegati, venga trasmessa al Dirigente del Settore Servizi Tecnici, nonché al Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e all'Avvocatura comunale, per quanto di loro competenza.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente
deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della
L. R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE



**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetro, li 16 MAR. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____

Castelvetro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

(All. 1)

Condire e procedere
in ufficio.
24/2/17

Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Città di Castelvetrano
Selinunte

Ufficio Legale e Contenzioso

Piazza Umberto I°, 5
Tel. 0924-909210 /0924-909257

91022 Castelvetrano (Tp)
Telefax: 0924-904244

- Apertura al pubblico: previo appuntamento.

Coordinatore Avv. Francesco Vasile

e.mail: fvasile@comune.castelvetrano.tp.it
pec: : fvasile@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Oggetto: **Ricorso ex art. 447 bis c.p.c. Tribunale di Marsala - R.G. n. 2666/2016 - Udienza del 7/03/2017 - Barbera Elisanna + 2 / Comune di Castelvetrano - Occupazione senza titolo di immobile - definizione bonaria e stipula nuovo contratto.**

Al Signor Sindaco

p.c

**Al Dirigente del Servizio Progr. Fin.
Dott. A. Di Como**

LORO SEDI

~~~~~

Pregiatissimo Signor Sindaco,

con riferimento al giudizio in oggetto indicato, sono a rappresentare quanto segue.

Con contratto di locazione Rep. n. 5172 del 30.06.1989, registrato al n. 895 Serie I, il Comune di Castelvetrano ha acquisito in locazione l'immobile urbano, sito nella locale contrada di Triscina di Selinunte, nella [redacted] annotato in catasto al Foglio di mappa n. [redacted] particella n. [redacted] in proprietà al signor Barbera Salvatore, al fine di adibirlo ad "armadio farmaceutico".

A seguito di diversi rinnovi contrattuali, tutti con durata di anni sei, l'ultimo dei quali approvato con Deliberazione di G.M. n. 532 del 12 ottobre 2007, la civica Amministrazione ha ritenuto opportuno, onde evitare disservizi, soprattutto nel periodo estivo, nella frazione di Triscina di Selinunte, proseguire la locazione dell'immobile *de quo*, fino alla data di scadenza, fissata al

Prot. gen. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ prot. di sett. n. 354 /leg. 24 FEB 2017

24.10.2013, per un canone annuo di € 4.700,00, da corrispondere in rate trimestrali posticipate.

Dalla data di scadenza del contratto alla data odierna l'Ente ha continuato ad occupare l'immobile, assicurando, in siffatto modo, il Servizio "farmaceutico" nella citata frazione di Triscina, corrispondendo la somme tutte dovute alla data del 30/12/2014.

Risultati infruttuosi gli inviti rivolti all'A.C. dagli eredi del defunto Barbera Salvatore, finalizzati al pagamento delle annualità 2015 e 2016, oltre che alla stipula del nuovo contratto, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., notificato, in uno al decreto di fissazione di udienza, in data 17.1.2017, i signori Barbera Pietro, Barbera Davide e Barbera Elisanna, nella qualità di eredi legittimi del defunto genitore, hanno chiesto al Tribunale di Marsala, **in via principale**, il rinnovo del contratto di locazione con condanna al pagamento della somma di € 9.008,34, oltre interessi legali e moratori e, **in subordine**, nel caso di mancato rinnovo del contratto di locazione, la condanna del Comune di Castelvetro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per occupazione *sine titulo*, di un'indennità pari a € 10.810,00, oltre accessori dal dovuto all'effettivo soddisfo.

Alla luce di quanto detto, esaminate le avverse doglianze, in uno alle determinazioni espresse in sede di conferenza di servizio, si ritiene opportuno formulare proposta di bonario componimento finalizzata a transigere la controversia, mediante il pagamento della somma a saldo e stralcio di € 7.400,00, a totale tacitazione di ogni pretesa economica, da corrispondere in due annualità, la prima delle quali, per €. 3.700,00, a seguito di approvazione amministrativa del definendo accordo, e la seconda, entro il 30 dicembre 2018.

Al contempo, essendo interesse dell'A.C. mantenere il presidio farmaceutico nella citata frazione, la stessa potrà procedere alla stipula di un nuovo contratto di locazione, prevedendo espressamente la facoltà di recesso anticipato, con preavviso ai locatori, da comunicarsi entro il termine di anni uno.

Il tutto, nel rispetto della riduzione del 15% del canone e/o indennizzo maturato e maturando, sì come stabilito dall'art. 24, comma 4, del D.L. n.

66/2014 (locazioni per immobili ad uso istituzionale), offrendo l'importo annuo di €. 3.995,00 in ragione di anno, in luogo di quello ad oggi corrisposto nella maggior misura di €. 4.700,00.

Accettata la superiore proposta, l'ufficio provvederà a perfezionare quanto necessario, evitando di coltivare la pendente lite e gli oneri ad essa connessi.

Cordialità.

avv. Francesco Vasile





**COMUNE DI CASTELVETRANO**

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

\*\*\*\*\*

**COLLEGIO DEI REVISORI**

**Parere n. 19/2017 del 16/03/2017 Prot. 24**

**AL Segretario Generale  
Dr. Livio Elia Maggio  
SEDE**

**PARERE sulle deliberazioni da adottare della Giunta Municipale.**

**Proposta di delibera da Settore Ufficio Legale e Contenzioso**

**Oggetto: Definizione transattiva giudizio R.G. n.2666/2016 Tribunale di Marsala promosso dai sigg.ri Barbera Pietro , Barbera Elisanna e Barbera Daniela contro il Comune di Castelvetrano e rinnovo contrattuale.**

**Il Collegio dei Revisori :**

**Vista la delibera di cui all'oggetto;**

**Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;**

**Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);**

**Visto il Regolamento di Contabilità- art. 88 ;**

**Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;**

**Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria**



**IL COLLECIO DEI REVISORI**

Esprime parere favorevole di impegnare la somma pari ad euro 7.400,00 omnia al redigendo Bilancio di previsione 2017.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**Rag. Maria Nastasi (Presidente)**



---

**Dr. Angela Nastasi (Componente)**



---

**Dr. Giacomo Elia (Componente)**

Assente Giustificato

